

fondogomma e riscatto

In seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito alla possibilità o meno che all'aderente al fondogommaplastica sia consentito riscattare tutto quanto versato in caso di semplici **dimissioni** dall'azienda in cui lavora, precisiamo:

- 1) lo Statuto aggiornato secondo le indicazioni della Covip del Fondogommaplastica prevede la possibilità di riscatto totale anche al di fuori dei casi tipici consentiti (disoccupazione per quattro anni, invalidità permanente, morte) contemplando l'ipotesi di riscatto prevista dall'art. 14, comma 5 del decreto 252/2005. E' questa una possibilità che viene indicata dalla Covip non come obbligatoria ma come eventuale: ogni fondo può decidere di metterla o no, e il gommaplastica effettivamente l'ha messa.

Però :

- 2) tale particolare riscatto può avvenire non per semplice scelta del lavoratore ma solo in conseguenza della "*perdita dei requisiti di partecipazione al fondo*". Ovvero, in caso di dimissioni volontarie, se un lavoratore cambia azienda questa deve appartenere ad un altro comparto contrattuale in cui operi un altro fondo (ad es.: se passa da un'azienda del gommaplastica ad una metalmeccanica). Mentre se rimane nella stessa categoria non perde i requisiti di partecipazione e quindi non può riscattare niente.
- 3) se il riscatto è invece possibile questa opzione è costosa. Infatti il comma 5 dell'art. 14 del decreto prevede che "*sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse dai commi 2 e 3 si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento*". Si perdono cioè i benefici fiscali, quindi per ogni 1000 euro da prendere la trattenuta fiscale non sarà di una cifra variabile da 150 a 90 euro, ma sarà di 230 euro.

In buona sostanza:

- non si può dire che in caso di dimissioni il lavoratore può sempre riscattare quanto versato sul fondo: dipende da dove va a lavorare
- in caso di riscatto paga una tassa variabile dall'8 al 14 % in più, quindi nei confronti del semplice TFR non ha alcun beneficio fiscale ma ha tutti i rischi della partecipazione al fondo
- quand'anche potesse riscattare quanto versato, nel nuovo lavoro non ha più la facoltà di optare tra TFR e fondo, ma è obbligato a ricominciare a versarlo sul fondo vigente nell'azienda di destinazione. L'ergastolo continua, in un'altra cella.

Quindi, anche girandola e rigirandola, la minestra alla fine sa sempre di muffa.

Torino, 27-03-2007

Confederazione COBAS